

COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA



CONTO DEL BILANCIO
2024

**Allegato O) – Relazione tempi di
pagamento**

**RELAZIONE RELATIVA ALL'ANALISI E
REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA
ED
ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI
PAGAMENTO**

ANNO 2024

ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge un ruolo primario nel monitoraggio costante e puntuale del processo di estinzione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato Area RGS, realizzata e gestita per il Ministero dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che rileva le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.000 amministrazioni pubbliche registrate.

Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002

(Attuazione della direttiva 2000/35/ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Decreto Legge n. 78 del 11 luglio 2009, articolo 9, comma 1, lettera a), punto 3, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.

(Introduzione dell'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi).

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 38 del 15 dicembre 2010.

(Contenuti minimi indispensabili per la redazione del rapporto da redigere ai sensi dell'articolo 9, comma 1- quater del D.L. 185 del 2008).

Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012.

(Modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180).

Legge 145/2018 art.1 comma 859 e seguenti (Legge di bilancio 2019), modificato dal comma 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, il quale disciplina il fondo di garanzia dei debiti commerciali e il relativo accantonamento da effettuare.

La Riforma 1.11 del PNRR *“Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”* prevede che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, della Direttiva UE, il termine massimo di 60 giorni per il pagamento vale non solo per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma anche per tutti i contratti delle altre pubbliche amministrazioni stipulati espressamente con tale scadenza, per la loro particolare natura.

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.1 del 03/01/2024 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative).

APPLICAZIONE DELLE NORME RICHIAMATE DA PARTE DEL COMUNE DI SOLIERA

Ricorso alla procedura informatica del Mandato Informatico.

(Gestione di interscambio elettronico dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale fra Ente e Tesoriere per accelerare il processo di pagamento).

Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 62 del 29 dicembre 2009

(Adozione di misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 11 luglio 2009, n. 78).

Comunicazione del Settore S2 Bilancio, Finanze e Controllo di gestione, protocollo n.24496 del 30/04/2013, avente ad oggetto "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione" in applicazione al D. Lgs. 192/2012.

Introduzione della fatturazione elettronica dal 31 marzo 2015.

Adozione da gennaio 2019 del sistema, denominato Siope+, per l'acquisizione automatica dei dati dei pagamenti che consente di integrare le informazioni attualmente disponibili nel sistema "Siope" (attinente la rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche) con le informazioni relative ai mandati di pagamento di fatture passive presenti in Area RGS, contestualmente all'effettuazione delle transazioni di pagamento (tramite i mandati digitali trasmessi agli istituti cassieri/tesorieri attraverso un nodo di smistamento gestito dalla Banca d'Italia).

Introduzione da marzo 2020 della Liquidazione digitale: la firma digitale apposta dal responsabile della spesa sulla liquidazione dei documenti ha azzerato i tempi per l'arrivo in ragioneria ed eliminato il rischio di problemi di mancata o ritardata consegna dei documenti cartacei, contribuendo fortemente alla riduzione dei tempi di pagamento. Dalla primavera 2020 è inoltre stato attivato un sistema di reporting che, con cadenza bisettimanale, segnala ai diversi Settori lo stato delle fatture non ancora pagate.

RAPPORTO RELATIVO ALL'ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA, DI CUI ALLA CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 38/2010

Si riporta di seguito lo schema relativo all'anno 2024:

Rapporto da redigere ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quater del D.L. 185 del 2008

		Anno 2024
1. Formazione dei debiti:	a. Quadro di riferimento	Non si segnalano debiti fuori bilancio
	b. Meccanismi di formazione dei debiti	Non si segnalano debiti fuori bilancio
2. Quadro riepilogativo della consistenza dei debiti		Non si segnalano debiti fuori bilancio
3. Analisi dettagliata delle posizioni debitorie		Non si segnalano debiti fuori bilancio

La circolare n.38/2010 utilizza il termine "debiti" in riferimento ai "debiti fuori bilancio", vale a dire "obblighi delle amministrazioni conseguenti obbligazioni per le quali non si erano concluse le procedure contabili previste dall'ordinamento e che quindi non avevano trovato corrispondente evidenziazione in bilancio".

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO (ai sensi del D.L. 66 del 24/04/2014, articolo 41)

Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1 del DLGS. 33/2013; in particolare stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti".

A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, all'articolo 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti e all'articolo 10 stabilisce le modalità di pubblicazione dello stesso. Nello specifico al comma 3 dell'articolo 9 è indicato come calcolare tale indicatore "*... è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento*".

L'articolo 41 del D.L. 66/2014 stabilisce, inoltre, che "A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione."

In caso di ritardo nei pagamenti superiore a 60 giorni (a decorrere dal 2015; erano 90 nel 2014), le amministrazioni pubbliche non avrebbero potuto procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo. Dopo un anno di interpretazioni da parte di tutte le Sezioni regionali della Corte dei conti, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 272/2015 ha affermato che il divieto di assunzione per il mancato rispetto dei tempi medi dei pagamenti non è legittimo.

L'art.1 comma 859 e seguenti L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, stabilisce che qualora l'ente locale al 31 dicembre dell'anno precedente rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 di due esercizi precedenti e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio di verifica oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del comma 862 della L. n. 145/2018, che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione.

Per l'anno 2024, così come disposto dalla normativa vigente, il Comune di Soliera *ha individuato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti, e l'importo delle fatture pagate oltre la scadenza (L 145/2018 art. 1, c. 8591)* così come riportato di seguito:

I dati con riferimento all'anno 2024 sono stati rilevati da Area RGS al 30/01/2025:

- Stock del debito al 31/12/2023 Euro -3.702,50;
- Stock del debito al 31/12/2024 Euro – 53,57 (composto totalmente da note di credito)
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2024 pari ad Euro 9.015.267,31 e quindi il rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2024, e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio è pari a ZERO;
- Indicatore della tempestività dei pagamenti anno 2024: **-17,78** giorni;
- Tempo medio ponderato di ritardo anno 2024: **- 18** giorni;
- Tempo medio ponderato di pagamento anno 2024: **13** giorni

L'ammontare complessivo dei debiti (scaduti e non), ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 33/2013, è pari ad euro 255.714,25 e il numero delle imprese creditrici alla data del 31.12.2024 è pari a numero 42.

Inoltre, l'importo complessivo dei pagamenti effettuati nel 2024 dopo la scadenza dei termini di legge ai sensi dell'art.41 c. 1 del D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L.23 giugno 2014, n. 89) è pari ad € 267.866,98.

Si specifica che:

- **l'indicatore della tempestività dei pagamenti** indica con quanti giorni di ritardo (se il valore è positivo) o di anticipo (se il valore è negativo) l'Amministrazione liquida le fatture ricevute;
- **il tempo medio ponderato di ritardo** rappresenta con quanti giorni di ritardo (se il valore è positivo) o di anticipo (se il valore è negativo) l'Amministrazione liquida le fatture ricevute nell'anno di riferimento;
- **il tempo medio ponderato di pagamento** indica in quanti giorni mediamente l'Amministrazione liquida le fatture, considerando il tempo intercorrente tra la data di ricezione e la data di pagamento.

Il Comune di Soliera, come previsto dalla normativa vigente, con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 27/02/2025 ha verificato la sussistenza dell'obbligo di accantonamento del Fondo di Garanzia debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018.

Dall'analisi svolta l'accantonamento non deve essere effettuato in quanto i parametri stabiliti dalla legge sono stati rispettati.

Il trend storico del valore dell'indicatore di tempestività trimestrale è pubblicato sul sito web istituzionale all'indirizzo:

<https://www.comune.soliera.mo.it/il-comune/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti>

La Responsabile Territoriale del Settore Finanziario
Simona Loschi

La Sindaca
Caterina Bagni